

# La Gazzetta d'Acqui

Conto Corrente colla Posta.

(GIORNALE SETTIMANALE)

**Monitore della Città e del Circondario**
**ORARIO DELLA FERROVIA**

PARTENZE per Alessandria 5,5 - 8,13 - 14,45 - 19,40 — per Savona 8,3 - 12,46 - 17,24 — per Asti 6,47 - 9,20 - 12,52 - 15,58 - 20,5 (diretto) — p. Genova 5,55 - 8,23 (diretto) - 14,44 - 19,55.  
ARRIVI da Alessandria 7,54 - 12,38 - 17,11 - 22,28 — da Savona 8,3 - 14,37 - 19,18 — da Asti 8,19 (diretto) - 12,41 - 17,15 (accel.) - 19,35 - 22,20 — da Genova 6,28 - 11,58 - 15,54 (diretto) - 19,55.

L'UFFICIO POSTALE sta aperto dalle 8 alle 19 per la distribuzione delle lettere raccomandate e pacchi postali, e dalle 9 alle 16 per i vaglia e risparmi.

L'UFFICIO TELEGRAFICO dalle 7 alle 21 — L'ESATTORIA dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 giorni feriali, e dalle 9 alle 12 giorni festivi.

La BANCA POPOLARE dalle ore 9 alle 11 1/2 e dalle 12 1/2 alle 15, giorni feriali.

L'ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE nei giorni feriali dalle 9 alle 16 e dalle 9 alle 12 giorni festivi.

CONSERVATORIA DELLE IPOTECHE dalle 9 alle 16, giorni feriali e dalle 9 alle 12 giorni festivi.

L'UFFICIO DEL REGISTRO dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17 giorni feriali. Nei giorni festivi dalle 9 alle 12.

## SALUTE PUBBLICA

Siamo lieti di avere appreso come con saggio pensiero la nostra Congregazione di Carità stia studiando il modo per provvedere la nostra città di un padiglione per ricovero degli ammalati di forme infettive. Questo padiglione, convenientemente isolato dall'abitato, fornito di tutti gli apparecchi di disinfezione e di cura che sono necessari perchè funzioni utilmente, servirà molto egregiamente all'adempimento delle leggi della igiene pubblica e dell'umanità a cui finora, per mancanza di locale adatto, si è avuto davvero poco riguardo.

Speriamo che si facciano le cose veramente per bene; che si pensi all'area conveniente, all'aria ed all'acqua in maggior copia necessarie che per gli ospedali ordinari; e che si provveda presto, ricordando le avvenute epidemie ed i danni da esse già arrecati alla nostra città per la mancanza di locale di isolamento e per le disposizioni poco logiche e contraddittorie dettate in conseguenza.

## Legge e Giustizia in Abissinia

L'Abissinia, come ha una storia, una tradizione, una religione propria, ha pure una legislazione tutta sua particolare. Alcuni scrittori vanno scervellandosi intorno al modo ed al tempo in cui sono penetrati colà certi principii del nostro diritto romano e canonico. Io mi guardo dal mettere bocca in tanto studio, mi limito ad accennare che si riscontrano in realtà nelle leggi degli abissini delle norme, che sono modellate sul diritto, che è vanto ed eredità nostra. Per es. il matrimonio religioso è regolato giusta il nostro diritto ecclesiastico e le norme, che reggono lo scoprimento di miniere,

la caccia, la *bellica occupatio*, sono informate al diritto romano.

Il codice consultato dai giudici è il *Feta Neghest* o codice dei re, che serve tanto in materia civile, che in quello penale. Abbondano le norme consuetudinarie di diritto. È principio generale che la proprietà immobiliare non si possa cedere per denaro; ma solo per violenza. È ammessa la ricerca della paternità. Ed questione di questo genere pose in grave imbarazzo il giudice, che si trovava di fronte a due uomini, che si contendevano la paternità di un fanciullo. Quel giudice, per non ripetere il giudizio di Salomone, decise che fosse lasciato arbitro il fanciullo stesso, che da vero abissino prescelse dei due quello che era più ricco.

Non esiste testamento scritto, poichè l'abissino rifugge dallo scrivere, anche quando ne conosce l'arte, come avviene spesso, poichè là non mancano scuole dirette da quei preti, che insegnano a leggere ed a scrivere. Chi non ha figli può disporre dei suoi beni, incaricando qualcuno della sua ultima volontà. Ma nei più dei casi gli averi del defunto con questa forma di testamento vengono divisi in due porzioni, delle quali una si devolve al capo e l'altra al clero.

La legge civile consente la poligamia e quella religiosa prescrive la monogamia. Gli abissini trovano modo di osservare l'una e l'altra legge. Finchè sono giovani seguono la prima e prendono tante mogli quante loro permette lo stato di fortuna e divenuti vecchi, per assicurarsi la fedeltà di una giovane sposa, ricorrono al matrimonio religioso.

La legge penale è feroce, come presso tutti i popoli primitivi. La giustizia penale s'informa alla legge del taglione per la quale l'assassino è condannato a pagare col sangue il sangue versato e a dare dente per dente, occhio per occhio. La pena dei traditori, dei sacrileghi, ribelli e dei colpevoli di gravi delitti è l'amputazione della mano o del piede e qualche volta dell'uno e dell'altro. Queste esecuzioni si compiono con abbastanza speditezza, che è maggiore quando i parenti del condannato danno regali al carnefice. Altre pene sono la schiavitù, la bastonatura, l'accieciamento e la recisione della lingua. Vige poi il principio della corrispon-

bilità fra tutti i parenti del reo e che l'uccisore debba pagare tutti i debiti lasciati dall'ucciso.

I giudizi seguono una forma tutta loro particolare. Là non vige una procedura scritta, tutto è orale, anche la citazione che è fatta con una formola sacramentale. Essi non hanno palazzo di giustizia nè giudici stipendiati. Un albero o l'ombrello rosso sono la sede del tribunale, la piccola offerta dei contendenti è il compenso dei magistrati. Questi in ogni giudizio sono in numero di cinque: un capo, due assessori e due relatori. Non mancano gli avvocati difensori e questi anche senza aver studiato arte oratoria si esprimono con molta eloquenza ed espongono in modo brillante. Ad ogni frase, ad ogni nuova argomentazione quegli avvocati assumono nuovo atteggiamento e danno nuova piega allo *scemma*. Ad impedire che si inaridisca loro l'ugola, usano tenere in bocca una pallottolina formata di certe foglie e quando hanno terminate le arringhe si tolgono questa pallottola di bocca e se la pongono sulle orecchie, oppure con colmo di cortesia la offrono all'avversario, che riconoscente se ne serve subito.

I loro mezzi di prova sono il giuramento, i testimoni e la sfida. È originale il modo di indicare la sfida. Chi sfida fa un nodo ad un lembo della camicia del giudice e lo sfidato, se accetta, scioglie il nodo. Se poi il giudice è, come spesso avviene, scamicciato, allora la sfida si esprime in quest'altro modo. Chi sfida chiude la mano del giudice e l'altro se accetta l'apre. Un viaggiatore che si meravigliava di questo sistema della sfida e ne domandava la ragione ad un abissino, ebbe per risposta che si faceva per tenere desti i giudici. In realtà non è che un mezzo più efficace di prova.

Un primo appello si fa ad altro giudice e ad ogni passaggio di fiume per arrivare fino a lui si paga una tassa che va a beneficio di quello, che ha giudicato in 1° grado.

Vi è poi l'ultimo appello all'imperatore che giudica in via definitiva col sussidio di consiglieri scelti fra i grandi capi dell'esercito. FAUSTO.

ETICHETTE GOMMATE per VINI.  
Presso la Tipografia S. Dina.

## Biblioteca Circolante

STIM.MO SIG. DIRETTORE  
della Gazzetta d'Acqui,

Permetta che, a nome della direzione della Biblioteca Circolante, io renda pubbliche e sentite grazie alla rispettabile famiglia Bosca, per lo splendido dono fatto a questa istituzione, di oltre 200 opere di storia, letteratura, filosofia, appartenenti al compianto avvocato San Marzano.

Possa questo nobile atto servire di esempio, onde la Biblioteca prosperi più celeremente, e, diventando sempre più utile allo studioso, assuma l'importanza che merita!....

Così molti increduli, i quali probabilmente non videro mai il catalogo dei nostri volumi, si decideranno una buona volta a giudicare più serenamente la Biblioteca nostra..... Io spero anzi che fin d'ora vorranno sperperare la *vistosa* somma di cinque lire, non foss'altro che per leggere gli importantissimi libri di quel colto e distintissimo giovane che era il sig. avv. Bosca San Marzano..... Sarà un vantaggio per la Biblioteca e per loro.

Coi più vivi ringraziamenti e colla maggior osservanza.

Acqui, 9 Maggio 1896.

IL PRESIDENTE  
P. Caffarelli.

## R. CAMERA DI COMMERCIO E D'ARTI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Frammenti di Biglietti di Banca e di Buoni di Cassa.

Stante la loro importanza, si rendono di pubblica ragione le disposizioni emanate recentemente dal Ministero del Tesoro, in ordine ai frammenti di carta monetata:

« I frammenti di biglietti o buoni di « cassa di superficie pari alla metà di « di un biglietto, o buono, sono am- « messi regolarmente al cambio quando « vengano presentati in due parti, an- « corchè diverse, purchè legittime.

« È pure sempre ammesso dopo, ac- « certatane, naturalmente, la legittimità, « il cambio dei biglietti di estensione « superiore alla metà dei medesimi. »